



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Antonella Allegra	Consigliere
dott. Susanna Zavaglia	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **522/2022** promossa

da

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), con il patrocinio dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in LOC. LUZZANO 140 ZIANO P.NO presso il difensore avv. CANI VINCENZO

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* ), con il patrocinio dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in LOC. LUZZANO 140 ZIANO P.NO presso il difensore avv. CANI VINCENZO

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_2* ), con il patrocinio dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in LOC. LUZZANO 140 ZIANO P.NO presso il difensore avv. CANI VINCENZO

*Parte\_2* (C.F. *C.F.\_3* ), con il patrocinio dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in LOC. LUZZANO 140 ZIANO P.NO presso il difensore avv. CANI VINCENZO

**ATTORI**

contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), con il patrocinio dell'avv. ROVERO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA S. EUFEMIA, 28 29100 PIACENZA presso il difensore avv. ROVERO ROBERTO

**CONVENUTA**

IN PUNTO A: impugnazione lodo

Assegnata a decisione con ordinanza del 9.7.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.

### CONCLUSIONI

Per *Parte\_1*

come da note depositate il 27.03.2025;

Per *Controparte\_1*

come da note depositate il 3.6.2025.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L' *Controparte\_2* in persona di *Pt\_1* [...] suo legale rappresentante, nonché *Parte\_1* *Parte\_1* e *Parte\_2*, con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c.p.c., notificato a [...] *Parte\_3* (d'ora in avanti anche solamente la Cooperativa) in data 25.01.2022, ha impugnato il lodo rituale emesso il 10.01.22 e comunicato in pari data, dal Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Piacenza in forza di clausola compromissoria inserita all'art. 36 dello Statuto della Cooperativa, approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3.06.2012 (doc. 1 fasc. conv.).

Con il predetto lodo, il Collegio Arbitrale, pronunciando sui quesiti proposti dalla *Parte\_3* ha così deciso la controversia:

- ha accolto tutte le domande proposte dalla *Parte\_4* nei confronti della sola *Controparte\_3* e Fg. *Pt\_2* e *Pt\_1* (ora [...] *Parte\_1*, rigettando invece le medesime domande come formulate nei confronti dei Signori *Parte\_1*, *Parte\_1* e *Parte\_2* personalmente;

- ha accolto la domanda riconvenzionale di parte *Controparte\_3* e Fg. *Pt\_2* e *Pt\_1* (ora *Parte\_1* e, effettuata la compensazione parziale delle poste creditorie e debitorie tra le parti, ha condannato la *Controparte\_3* [...] e Fg. *Pt\_2* e *Pt\_1* ora *Parte\_1* a pagare

alla Cooperativa la complessiva somma di Euro 62.840,20, oltre interessi legali maturati e maturandi dal di del dovuto al saldo, compensando tra le parti le spese per l'assistenza legale e i compensi spettanti al Collegio Arbitrale e ponendo a carico solidale delle stesse le spese di CTU.

L Controparte\_2 Parte\_1

Parte\_1 e Parte\_2 lamentano la nullità del lodo per i seguenti motivi:

I motivo: in cui si denuncia la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 6 cpc, per essere stato pronunciato dopo lo spirare del termine previsto, come già eccepito dai chiamati prima dell'emissione della decisione impugnata con atto notificato a mezzo pec del 21/12/21;

II motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma c.p.c. e art. 829, I comma, nn. 11 e 12 c.p.c., per avere il Collegio Arbitrale posto a fondamento della decisione impugnata le risultanze di una CTU radicalmente nulla, con conseguente violazione dell'ordine pubblico processuale; in particolare, detta nullità deriverebbe dalla violazione del c.d. principio dispositivo delle prove, avendo il Collegio ordinato ai chiamati CP\_3, Pt\_1 e Parte\_2 di rilasciare un saggio grafico malgrado la ritenuta estraneità dei predetti al giudizio arbitrale e in assenza di specifica domanda della parte chiamante; inoltre quest'ultima, in occasione della richiesta di "verificazione", non avrebbe indicato i mezzi di prova di cui si voleva servire. Infine, l'elaborato in questione sarebbe nullo anche per avere utilizzato il CTU scritture di comparazione non autorizzate.

III motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma, n. 11 e 12 non essendosi il Collegio Arbitrale pronunciato in ordine all'eccezione sollevata dai chiamati di non avere mai sottoscritto la clausola compromissoria e di non aver mai partecipato all'assemblea approvativa dello Statuto.

IV motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma, n. 11 e 12 non avendo il Collegio adeguatamente motivato in ordine alla carenza di prova del subentro della Società semplice nelle quote già di Parte\_1 ;

V motivo: : in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma, n. 11 e 12 per avere il Collegio Arbitrale applicato in maniera erronea il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..

Invoca, quindi, la dichiarazione di nullità del lodo, e chiede il rigetto delle domande svolte dall'appellata.

Quest'ultima si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile e/ rigettare il gravame *ex adverso* proposto perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo arbitrale impugnato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento del lodo, decidere la controversia nel merito, in accoglimento delle richieste da essa formulate in sede arbitrale, con vittoria di spese di lite.

Depositate le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'8.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. – E' infondato il primo motivo di nullità del lodo, emergendo dagli atti il deposito nei termini, come legittimamente prorogati.

A riguardo si osserva che -ai sensi dell'art. 820 comma I c.p.c.- “le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo”.

Per la sola ipotesi in cui detto termine non risulti fissato, ai sensi dell'art. 820 comma II c.p.c.- “gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina”.

Nella fattispecie il termine per la pronuncia del lodo, salvo proroghe, è stato così stabilito dallo Statuto Sociale della Cooperativa all'art. 37: “gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale”.

Come risulta dal verbale prodotto dalla convenuta sub doc. 3, il Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Reggiani, dall'Avv. Borgoni e dal Dott. *Per\_I* si è costituito in data 14 gennaio 2021, giorno dal quale deve pertanto farsi decorrere il termine trimestrale originariamente previsto per la pronuncia del lodo.

Detto termine, a scadere il 14 aprile 2021, è stato poi prorogato di tre mesi, e quindi sino al 14 luglio 2021 per accordo delle parti espresso a verbale dell'adunanza tenutasi in data 8 aprile 2021 (verbale prodotto sub doc. 5 conv.).

Tale proroga convenzionale è stata disposta in conformità al dettato statutario, che al succitato art. 37 prevede che gli arbitri decidano nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale “salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35 comma 2 D.Lgs. 5/03”.

Orbene il comma II dell'art. 35 sancisce appunto l'applicabilità all'arbitrato societario dell'articolo 820 comma III del codice di procedura civile e quindi la possibilità per il Collegio Arbitrale di addivenire alla proroga del termine con l'assenso delle parti.

Detto assenso rende valida la proroga anche qualora si volesse ritenere, secondo la tesi della parte impugnante, che la costituzione del Collegio sia da far risalire alla data, precedente quella del verbale del 14.1.2021, dell'accettazione dell'ultimo arbitro (intervenuta il 10.12.2020), essendo essa proroga consentita anche successivamente alla scadenza del termine, a meno che l'intenzione di far decadere gli arbitri non sia già stata notificata nelle forme di legge.

In altre parole, poiché il decorso del termine è causa di nullità del lodo nel solo caso in cui la parte abbia notificato la sua intenzione di far valere la decadenza, l'accordo sulla concessione della proroga non può che rendere irrilevante detta nullità, in quanto espressione della volontà della stessa parte di ottenere comunque la pronuncia di merito.

All'adunanza dell'8 giugno 2021 è stata poi disposta la CTU grafica, dandosi espressamente atto della conseguente proroga *ex lege* (art. 820 comma 4 lettera b c.p.c.) del termine per il deposito del lodo di ulteriori 180 giorni (verbale prodotto sub doc. 8 conv.), ragion per cui il termine decisionale è stato posticipato a metà gennaio 2022.

Pure questa ulteriore proroga appare del tutto legittima anche secondo le previsioni statutarie, posto che l'art. 37 chiaramente individua tre casi di proroga del termine di pronuncia del lodo tra loro autonomi e concorrenti:

- 1) per una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 D.Lgs. 5/03, ovvero sia per accordo delle parti ex art. 820 comma 3 cpc;
- 2) nel caso in cui sia necessario disporre CTU;
- 3) in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Quindi è lo stesso Statuto della Cooperativa a prevedere espressamente l'applicabilità della proroga di 180 giorni prevista dall'art. 820 comma IV lettera b) del codice di procedura per il caso in cui sia disposta consulenza tecnica.

Si rileva, peraltro, che i chiamati nulla hanno eccepito o rilevato in occasione della proroga disposta all'adunanza del 8 giugno 2021 o successivamente, con conseguente impossibilità di far valere ora tale asserito motivo di nullità del lodo per espressa previsione dell'art. 829 c.p.c.: “[...] La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”.

Ne consegue che non sussiste la dedotta causa di nullità ex art. 829 n.6 c.p.c..

3. – Anche il secondo motivo di impugnazione è da rigettare, atteso che la dedotta nullità della CTU grafica disposta dal Collegio Arbitrale non è suscettibile di inficiare in alcun modo la validità del lodo (né a caratterizzarlo in termini di “contraddittorietà”) in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, esso non pone affatto “a perno fondamentale della decisione” le risultanze dell'elaborato peritale ma, al contrario, definisce l'incombente “non decisivo” per la soluzione della controversia, richiamandone gli esiti solo a conforto ulteriore delle conclusioni assunte sulla base di altri e ben più pregnanti elementi probatori (nello specifico, in ordine alla eccezione di carenza della qualità di socio

della **Parte\_3** in capo alla Società chiamata, così motiva il Collegio: *“non è infatti accoglibile l’eccezione formulata dalla parte chiamata di non aver mai assunto la qualità di socio, circostanza smentita per tabulas oltre che dal contenuto della domanda riconvenzionale svolta, anche dal perdurante conferimento annuale delle uve, nelle quantità prescritte dallo statuto, non in sporadiche occasioni, bensì per un periodo di oltre vent’anni, nonché dalla mancata contestazione delle comunicazioni di cui ai docc. 4 e 5 di parte chiamante che – se davvero la **Controparte\_3** [...] e Fg. **Pt\_2** e **Pt\_1** ora **Parte\_1** avesse ritenuto di non rivestire la qualità di socio della cooperativa - la minima diligenza o ragionevolezza avrebbe imposto”.... “La fase istruttoria incidentale terminata con il deposito dell’elaborato peritale agli atti, seppur non decisiva per la soluzione della controversia (in quanto incidentale) conforta ulteriormente le conclusioni del Collegio. L’elaborato peritale ha infatti accertato l’autografia di tutte le sottoscrizioni dei documenti sottoposti a verifica, ad eccezione di un’unica firma”).*

In proposito si osserva che il vizio di nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 11 c.p.c. è ravvisabile unicamente qualora risultino inconciliabili le varie statuizioni del dispositivo, o la motivazione ed il dispositivo, e da ciò derivi l’impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* della pronuncia (C. **P.IVA\_3** ; C. **P.IVA\_4**), mentre quello previsto dal successivo n. 12 prevede la nullità per omessa pronuncia, che va valutata confrontando le statuizioni del lodo con le domande e le eccezioni proposte in aderenza alla convenzione di arbitrato.

E’ evidente dunque che le doglianze rivolte avverso le modalità di svolgimento di una consulenza tecnica che gli arbitri hanno richiamato solo incidentalmente nel lodo (a conforto della decisione già assunta sulla base di un iter logico e giuridico chiaramente ricostruibile) e di cui, oltretutto, gli odierni attori non hanno nemmeno contestato le risultanze finali, sono assolutamente inidonee a configurare i dedotti vizi di nullità della pronuncia impugnata.

Né il – mero - richiamo di tali risultanze è suscettibile di contraddistinguere il lodo come contrario all’ordine pubblico processuale, tenuto anche conto che detta contrarietà non appare predicabile nemmeno avverso la espletata consulenza, non essendo le dedotte violazioni sussumibili tra quelle contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento (tra cui non può ricondursi il richiamato principio dispositivo delle prove, che conosce plurime e ampie deroghe nel nostro sistema processuale).

4. – Venendo al terzo motivo di impugnazione, con cui si denuncia la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 11 e 12 per non essersi il Collegio Arbitrale pronunciato in ordine all’eccezione sollevata dai chiamati di non avere mai sottoscritto la clausola compromissoria e di non aver mai partecipato all’assemblea approvativa dello Statuto, esso è palesemente infondato avendo il Collegio espressamente preso posizione, a pagg. 15 e 16 del lodo, in ordine alla validità della clausola

compromissoria nei confronti della *Controparte\_4* (anche a prescindere da una espressa sottoscrizione) con motivazione che, all'evidenza, non può essere sindacata in questa sede.

5.- Infine, tenuto conto di quanto esposto in ordine ai motivi di nullità previsti sub art. 829, I comma, nn. 11 e 12, sono inammissibili le ulteriori doglianze svolte dagli attori, non rientrando i vizi denunciati sub IV e V tra quelli suscettibili di provocare la nullità del lodo.

6- L'impugnazione deve, in definitiva, essere rigettata.

Le spese di lite devono seguire la soccombenza.

Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (62.840,20 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 7.440 Euro.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – Rigetta l'impugnazione del lodo del 10.01.22, reso all'esito di procedimento arbitrale svoltosi in Piacenza, proposta da *Parte\_1* *Parte\_1*

*Parte\_1* e *Parte\_2* nei confronti di *Parte\_4*

[...] ;

II – Condanna gli attori a rimborsare a *Parte\_4* le spese di lite, liquidate in 7.440 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18/11/2025

Il Consigliere estensore

dott. Susanna Zavaglia

Il Presidente

dott. Giuseppe De Rosa